Sentenza n. 2 – del 03 Febbraio 2023

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

F. +39 0691684028 • gs@fisr.it • gs@pec.fisr.it www.fisr.it

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

\*\*\*

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 03 Febbraio 2023, alle ore 12:00 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società CLUB WASKEN BOYS (COD.3801), in persona del Presidente p.t. Luigi Bisleri, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.38/2023 del 26 Gennaio u.s. in merito alla squalifica di 2 giornate e all'ammenda di € 300,00 comminate all'atleta Andrea Fantozzi per la condotta di gioco nella gara del 21.01.2023 di Campionato Nazionale A1 con la compagine ASD HOCKEY CLUB MONTECCHIO PREC.NO (COD.599),

## **LETTO** il ricorso;

**CONSIDERATO** che, dalla lettura del referto arbitrale e del correlato supplemento- non si pone in discussione la ricostruzione della dinamica dei fatti;

**CONSIDERATO** che ai sensi dei parametri di cui all'art.25 e segg.ti RGD appaiono eccessive le sanzioni comminate

## P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso-reclamo presentato riducendo la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata e l'ammenda all'importo di € 150,00 (centocinquanta,00), sanzioni ritenute congrue e proporzionate al caso in esame ai sensi degli articoli 25 e segg. R.G.D.

Dispone la restituzione del 50% della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI